

FAQ

Interventi strutturali di prevenzione sismica sugli edifici pubblici

di cui al D.D. n. 27437 del 11/12/2023 - Soggetti beneficiari: Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Firenze.

Decreto n. 27437 del 11/12/2023

Aggiornamento al 12/04/2024

D1): Vorremmo candidare una scuola ricadente sul territorio dell'ente che è stata oggetto di un miglioramento sismico ai sensi delle NTC 2008. Vorremmo sapere se tale miglioramento contrasta con il requisito indicato all'art. 3.3 al punto 8 oppure se è comunque possibile candidare il progetto?

In caso non sia candidabile il progetto sopra descritto, avremmo intenzione di candidare un intervento sulle strutture presenti nelle aree di ricovero individuate nel piano di protezione civile intercomunale. In tal caso i chiarimenti che vorremmo avere sono i seguenti:

- È possibile candidare gli edifici annessi alle aree di ricovero (che ospitano bagni, spogliatoi, etc) individuate dal piano operativo di protezione civile all'interno del quale però non viene espressamente individuata come strategica alcuna struttura?

- È possibile candidare più edifici, afferenti alle diverse aree di ricovero individuate nelle singole frazioni dal piano operativo di protezione civile?

R1): *Ai sensi del paragrafo 3.8 non può essere candidato un edificio, il miglioramento sismico realizzati ai sensi delle NTC 2005/2008/2018 e i soli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del DM 16/01/1996).*

Possono essere proposti al bando solo edifici intesi come unità strutturali - cioè unità strutturale individuate da cielo a terra e distinguibili da quelle adiacenti dello stesso aggregato strutturale per differente comportamento dinamico sotto sisma (differente tipologia costruttiva e/o differente altezza e/o età di costruzione e/o presenza di piani sfalsati, ecc.- o "strategici" (così come definiti dal paragrafo 3.1.2) oppure rilevanti.

Ricordiamo cosa comprende l' Allegato A DPGR 1R/2022, lettera A:

1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico:

a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse;

b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;

c) centrali operative 118.

2. Strutture civili:

a) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Direzione Di Comando e Controllo, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale);

b) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile;

c) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

d) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico.

3. Strutture militari e assimilabili:

a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza.

4. Altre strutture o infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Per quanto riguarda in particolare il quesito di cui al punto a) si specifica che se non è stata individuata la funzione strategica nel piano di protezione civile, non è possibile candidare l'edificio.

Ricordiamo inoltre che l'ente deve presentare un'unica domanda di partecipazione al Bando per ogni aggregato edilizio, anche composto da più unità strutturali.

Può essere presentata un'unica domanda anche per più aggregati edilizi, anche composti da più unità strutturali facenti parte di un unico complesso edilizio, anche prevedendo più tipologie di interventi, esclusivamente nei seguenti casi:

- laddove sia già disponibile una progettazione unitaria, almeno di livello definitivo, che riguardi l'intero complesso edilizio;

- qualora l'ente segnali la volontà di intervenire in maniera unitaria su più edifici/aggregati edilizi funzionalmente connessi.

D2): Vorremmo sapere se un edificio ad uso palestra comunale, utilizzata dall'istituzione scolastica in quanto non ci sono altre palestre nel plesso scolastico, può essere candidata nel bando di prevenzione sismica quale edificio rilevante come struttura per l'istruzione.

Il DPGR 1R/2020 - punto B 1.b) della tabella allegato A al bando, indica "palestre annesse agli edifici scolastici"; in questo caso la palestra è fisicamente separata dal plesso scolastico; però è censita in Ares (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) con proprio codice edificio 0470130012; è utilizzata la mattina tutti i giorni sempre dalla locale scuola media; il pomeriggio è adibita ad altri usi da associazione sportiva.

Non ha una capienza superiore a 400 persone e quindi non può essere rilevante come impianto sportivo ai sensi del punto B 2.f) della tabella.

Può essere oggetto di finanziamento?

R2): *L'edificio ad uso palestra comunale può rientrare tra gli edifici rilevanti di cui all'elenco 1.b della tabella e, se possiede tutti gli altri requisiti di ammissibilità, può essere candidata al finanziamento.*

D3): Il Comune di XX ha approvato un Progetto di fattibilità tecnico-economica "Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica di messa in sicurezza, ristrutturazione ed efficientamento energetico di un edificio pubblico adibito a servizi socioculturali e a servizio della prima infanzia sito in Via xx, al fine della partecipazione al Bando Pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la Riqualificazione dei piccoli comuni". Come si evince dall'oggetto della delibera, il progetto approvato ricomprende sia interventi di miglioramento sismico che interventi di efficientamento energetico di un edificio di proprietà comunale di interesse rilevante che fanno riferimento all'unico CUP CIPES.

Il Comune sta valutando la possibilità di partecipare al Bando regionale per la richiesta di un contributo inerente i soli interventi di miglioramento sismico inclusi nel progetto citato. Si richiede se, a seconda dei criteri di valutazione delle domande stabiliti al comma 6.3 del Bando, l'eventuale proposta possa essere valutata come in possesso del requisito B) "Edifici per i quali, alla data di pubblicazione sul BURT del presente Bando sia stata approvata dall'Ente la progettazione almeno definitiva dell'intervento di prevenzione sismica" (10 punti). Si richiede altresì se, a seconda dei criteri di premialità stabiliti dal comma 6.4 del Bando, la proposta possa essere valutata come in possesso del criterio H) "Edifici per i quali l'Ente prioritario dispone, alla data di pubblicazione sul BURT del presente Bando, della progettazione almeno definitiva approvata finalizzata ad interventi di efficientamento energetico.." (1 punto).

Qualora i punteggi citati non venissero riconosciuti in quanto trattasi di un progetto ad unico CUP con interventi misti di miglioramento sismico e efficientamento energetico, la proposta sarà valutata secondo i soli criteri C), D), E), F) e G)? Purtroppo, dovendo essere la progettazione già stata approvata dall'Ente al momento della pubblicazione del Bando sul BURT, l'Amministrazione pur avendo i tempi tecnici per farlo, non può neanche suddividere il progetto originario in due progetti con CUP distinti a seconda della natura dei singoli interventi. Si richiedono in tal senso delucidazioni affinché la valutazione dell'eventuale proposta di contributo presentata possa riflettere il reale stato di avanzamento della progettazione degli interventi.

Per completezza si specifica che, come si evince dall'oggetto della delibera citata, il progetto originario è stato presentato sul Bando PNRR Riqualificazione dei Piccoli Comuni ma che per tale domanda di finanziamento è ancora in corso l'istruttoria ministeriale di concessione del contributo. Qualora, a seguito della partecipazione ai due Bandi, il progetto risultasse beneficiario di entrambi i finanziamenti l'Ente provvederà alla rinuncia di uno dei due contributi per non incorrere nel divieto di cumulabilità dei contributi assegnati.

R3): *Il bando al paragrafo 3.3. prevede tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:*

-al punto 5: possedere, alla data di pubblicazione del bando (N.D.R.:quindi alla data del 3/01/2024), una verifica tecnica (ex OPCM 3274/2003) e/o una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo per i quali sia certificato (mediante idonea documentazione tecnica a firma del professionista strutturale) che lo stato attuale, dei singoli edifici, presenti un indicatore di rischio inferiore a 0,8. Si specifica che in caso di applicazione del nuovo

codice Appalti (D.lgs 36/2023), la progettazione strutturale approvata si intende almeno di livello relativo alla "fattibilità tecnico-economica" ma solo se viene comunque certificato (dallo stato attuale o in alternativa mediante verifiche tecniche) l'indicatore di rischio allo stato attuale.

-al punto 10 prevede tra i requisiti di ammissibilità di "non usufruire di altri contributi a carico di risorse pubbliche, a valere sul medesimo CUP, per finalità differenti rispetto a quelle previste dal bando" .

Purtroppo dalle informazioni da voi fornite non riusciamo a capire se il comune, ancora prima di analizzare gli eventuali criteri di valutazione e premialità, ha alla data del 03/01/2024 una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo o di PFTE o comunque una verifica tecnica che presenti un indicatore di rischio inferiore a 0,8.

Ricordiamo inoltre che secondo le indicazioni fornite da MEF-IGRUE nel "Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 –2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio." ma anche a seguito della metodologia scelta per la quantificazione del contributo -Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari" di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021, è necessario che ad un CUP sia associato un solo progetto e che, allo stesso modo, un progetto sia associato ad un solo CUP: la corrispondenza tra un CUP e un progetto deve essere, quindi, biunivoca e non sarà possibile presentare al bando interventi con uno stesso CUP CIPESS interessato da altro finanziamento.

D4): L'edificio oggetto di finanziamento è una scuola materna composta da 2 aggregati strutturali, ognuno composto da una unità strutturale ciascuno. Si tratta di una scuola degli anni '30 oggetto di ampliamento nel 2016 per costruzione di refettorio scolastico. Vorremmo candidare solo l'unità strutturale principale degli anni '30, escludendo il refettorio che è nuovo, strutturalmente indipendente la cui pratica di denuncia risulta depositata nel 2015. Vorremmo capire se è necessario compilare anche la scheda relativa al secondo aggregato strutturale (mensa).

R4): Se la verifica tecnica prevista dal punto 2.2.3 del bando, e/o la progettazione strutturale approvata almeno al livello definitivo per i quali è certificato che lo stato attuale, si riferisce al solo edificio principale (scuola) non è necessario compilare anche la scheda relativa al secondo aggregato strutturale (mensa), dato anche che come riportato risulta "strutturalmente indipendente".

D5): Vorremmo sapere se un Parco Regionale (Ente dipendente della Regione Toscana) può essere considerato come soggetto beneficiario del contributo.

R5): Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, possono presentare domanda i soggetti pubblici presenti nella Regione Toscana rientranti nelle seguenti categorie: - Comuni; - Unioni di Comuni; - Province; e Città Metropolitana di Firenze. Il Parco regionale non è ammesso.

D6): In relazione al bando in oggetto, essendo il Comune già assegnatario di finanziamenti del ministero dell'interno per la progettazione definitiva ed esecutiva nel 2021, si chiede se, in relazione alle OSC, il contributo sarà ridotto. Si segnala che nel Quadro Economico dell'intervento le spese già oggetto di finanziamento non verranno inserite.

R6): Il contributo verrà calcolato con la metodologia relativa alle OSC. La metodologia, dettagliata all'interno dell'Allegato B del bando, prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario per unità di superficie oggetto di intervento, in relazione alla tipologia di intervento, al livello di sicurezza sismico raggiunto e ad ulteriori caratteristiche specifiche dell'Ente e dell'edificio oggetto dell'intervento, ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione. L'aver quindi ottenuto precedenti finanziamenti per la progettazione non implica "una riduzione" del contributo, tuttavia si specifica la necessità che l'intervento proposto al bando abbia comunque un codice Cup diverso da quello che ha identificato il precedente finanziamento date le prescrizioni di cui al paragrafo 4.3.

D7): In relazione al bando in oggetto, nello specifico alle OSC, e ai correttivi in diminuzione in funzione della dimensione dell'edificio, essendo la superficie della scuola elementare oggetto del progetto, per la quale si intende chiedere il finanziamento, di mq.1560, si chiede conferma se il correttivo in diminuzione si applica a tutta la superficie, o solo per la parte eccedente. L'applicazione a tutta la superficie risulta estremamente penalizzante, con un disavanzo di circa € 200.000 rispetto al QE di progetto, che il comune non può cofinanziare. In quel caso, saremmo costretti a ridurre la superficie e non intervenire su tutta la scuola.

R7): *Il correttivo in riduzione si applica su tutta la superficie in quanto come riportato al punto 5 b) dell'Allegato B del bando, si adotta una riduzione del 10% del Kp in caso di superfici superiori a 1500 mq ed inferiori o uguali a 2.500 mq e del 15% in caso di superfici superiori a 2500 mq (la superficie a cui fare riferimento è la somma di tutte le superfici degli edifici sui quali è previsto di intervenire).*

D8): Nel caso invece di una scuola media, per la quale il comune intende presentare una domanda, il QE economico dei lavori risulta inferiore da quanto deriva dalle OSC. Come verrà calcolato il contributo a fine lavori? La rimanenza rimarrebbe al comune?

R8): *Per quanto riguarda la metodologia per il calcolo del contributo a fine lavori, si ricorda che data l'applicazione dei fattori correttivi viene quindi individuato un "costo unitario finale" (Kf) per unità di superficie che, moltiplicato per i mq relativi all'intervento previsto, indicati nella domanda di finanziamento, determina il "contributo di impegno" (Ci) che sarà assegnato per lo specifico intervento e per il quale sarà effettuato il relativo impegno economico.*

*Tale importo sarà poi eventualmente rivalutato (esclusivamente in diminuzione), alla fine dei lavori, in funzione della *tipologia di intervento realizzato* e *della superficie che effettivamente è stata oggetto di intervento*. In seguito a queste ultime rivalutazioni, con eventuali decurtazioni, si determina quindi il "contributo da saldare" (Cs) Ovviamente le eventuali differenze tra il "contributo di impegno" (Ci) e il "contributo da saldare" (Cs) rimarranno in carico al soggetto proponente, in questo caso quindi al Comune.*

D9): In riferimento al bando in oggetto si comunica che questo comune ha approvato un progetto definitivo (corrispondente all'attuale livello di Fattibilità Tecnico Economica) con Deliberazione di Giunta Municipale nel 2015 per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL FABBRICATO EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, attualmente utilizzato dalle associazioni del paese e comprendente anche una sala per proiezioni cinematografiche. A seguito del Bando, il progettista ha eseguito una Verifica di Vulnerabilità Sismica della costruzione, da cui è risultato un valore dell'indice di rischio sismico pari a 0,400 che diventa pari a 0,582 a seguito degli interventi previsti nel progetto di manutenzione straordinaria si dimostrerebbe così, in effetti, che tale intervento darebbe luogo ad un effettivo miglioramento del comportamento sismico strutturale della costruzione.

Vorremmo sapere se questo intervento può essere compreso fra quelli previsti nel Bando e, in caso positivo, quali dovrebbero essere i passaggi successivi per parteciparvi.

R9): *I requisiti di ammissibilità sono richiamati al paragrafo 3.3 del bando, requisiti che ricordiamo, devono essere tutti posseduti alla data di pubblicazione sul Burt del bando stesso (quindi 3/1/2024).*

Nel vostro caso - ammesso che la struttura possa essere ricompresa tra quelle strategiche e rilevanti (vedi par. 3.3 punto 2 e 3 del bando) - sembra mancare sia il requisito al punto 5 del medesimo paragrafo (possedere una verifica tecnica in data antecedente alla data di pubblicazione del bando) che un progetto di "miglioramento" ai sensi del cap. 8.4 NTC 2018 " (livello di sicurezza almeno 0,6), il progetto del 2015 non possiede tale caratteristica. Per quanto sopra si ritiene che l'intervento non possa essere compreso tra quelli del bando.

D10): Abbiamo un lotto di scuole elementari che non è adeguabile sismicamente, abbiamo predisposto quindi un progetto per la totale demolizione e ricostruzione. Nell'occasione, mancando delle aule per laboratori, l'amministrazione ha richiesto di prevedere un ampliamento sopraelevando di un piano l'edificio. La superficie quindi aumenta.

Vorremmo sapere se l'intervento è ammissibile e a quale superficie dobbiamo fare riferimento, quella attuale o quella futura?

R10): *un intervento demolizione e nuova costruzione può essere finanziato solo nel caso sia presentata in fase di domanda una relazione di non convenienza tecnico economica (vedi punto 4.1 al bando). Il contributo è calcolato sulla superficie dell'edificio oggetto di domanda - esistente - che verrebbe demolito, indipendentemente dall'eventuale aumento della superficie dell'edificio di nuova realizzazione, secondo quanto meglio specificato al par.7 punto b dell'Allegato B al bando.*

L'eventuale costo non coperto interamente dal contributo deve essere assicurato dall'Amministrazione (vedi punto 7.4.5 del bando).

D11): In relazione alla partecipazione al bando FESR 2021-2027 PREVENZIONE SISMICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI si chiedono i seguenti chiarimenti per l'eventuale candidatura dell'edificio scolastico sede di un Liceo: L'intero edificio è stato sottoposto a verifica sismica nel 2014 con regolare deposito al Genio Civile, dalle verifiche è emerso che la

porzione identificata come Ampliamento (vedi planimetria), costruita in aderenza al resto dell'edificio, presenta forti criticità in condizioni statiche per carenza delle caratteristiche a resistenza del calcestruzzo. A seguito delle verifiche tale porzione è stata immediatamente interdetta e dichiarata inagibile.

Si chiede se è possibile candidare solo questa unità strutturale, completamente separata dal resto dell'edificio a tutti i livelli, con un intervento di demolizione e ricostruzione di cui abbiamo già il progetto strutturale esecutivo, trasmesso mediante PORTOS e già verificato dal genio Civile competente con esito positivo, vista la dimostrazione della non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento sismico della struttura esistente - Attualmente è stato approvato il progetto definitivo. Nel caso ci fosse data questa possibilità, siamo obbligati a renderlo ad energia quasi zero anche se di fatto costituisce solo una porzione dell'intero edificio? Rispetto al progetto definitivo approvato nel 2021 ad oggi è stata completata la progettazione esecutiva ed aggiornato l'importo dei lavori a seguito dell'aumento dei prezzi. Nel caso sia richiesto di renderlo ad energia quasi zero occorre prevedere delle separazioni ai vari livelli con modifiche del progetto esecutivo.

R11): *Si ritiene sia possibile candidare, per questo specifico caso, l'unità strutturale per la quale si prevede l'intervento di demolizione e ricostruzione a condizione che per essa siano disponibili:*

- *gli indici di rischio dell'edificio esistente (desunti dalle verifiche tecniche o dallo stato attuale della progettazione)*
- *la relazione di non convenienza tecnico-economica all'adeguamento*

Il calcolo del contributo, secondo la metodologia OSC, sarà conteggiato in riferimento alla superficie ed alle altre caratteristiche dell'edificio esistente oggetto di demolizione.

Devono essere indicate in domanda - ai fini del calcolo del punteggio - oltre che il riferimento Portos della progettazione esecutiva dell'intervento, anche il riferimento sulle verifiche sismiche (se queste verranno utilizzate per estrarre i valori degli indici di rischio) e le eventuali criticità statiche, in quanto per tali fattispecie sono previsti punteggi aggiuntivi nell'ambito dei criteri di valutazione di cui al par.6.3.

Infine per quanto concerne il rispetto dei criteri energetici, è previsto il rispetto del principio di immunizzazione del clima, come riportato nell'Allegato E del bando, per il quale è previsto in caso di nuove costruzione il rispetto di quanto disposto dal DM 23/06/2022 che prevede l'obbligo della progettazione ad energia quasi zero (NZEB).

D12): La presente per porre un quesito riguardante il punto 5 del paragrafo 3.3 "Requisiti di ammissibilità" del bando in oggetto, in particolare per quanto concerne il "possedere, alla data di pubblicazione del bando, una verifica tecnica (ex OPCM 3274/2003)". Siamo in possesso di verifiche tecniche effettuate su alcuni fabbricati comunali ad uso scolastico, prodotte e consegnate nell'anno 2020. Per accedere alla richiesta di finanziamento è indispensabile che tali verifiche siano state depositate presso il Genio Civile o caricate sul portale PORTOS prima della data di pubblicazione del bando o è sufficiente che l'amministrazione possa attestare, mediante numero di protocollo, la ricezione della suddetta documentazione?

R12): *la verifica deve essere stata approvata dall'Ente o acquisita agli atti dell'Ente mediante atto formale (nota protocollata o PEC) prima del 3 gennaio 2024. La medesima verifica, qualora non sia già stata acquisita dagli uffici regionali, dovrà essere caricata sul portale telematico PORTOS (sezione Verifiche) anche successivamente alla data del 3 gennaio 2024, ma prima della presentazione della domanda sul portale SFT e riportandone poi gli estremi al punto 17a del modello di domanda (Allegato C).*

D13): Richiamato art. 4.1 Oggetto e tipologie di interventi ammessi: questa amministrazione comunale intende sapere se qualora un Comune, dimostrata la non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento sismico della struttura esistente scolastica a firma di tecnico abilitato, proponga una nuova costruzione ad utilizzo scolastico, con demolizione dell'edificio esistente e contestuale delocalizzazione in altro sito, se tale sito ovvero il terreno su quale edificare il nuovo edificio scolastico debba essere già di proprietà e/o nella disponibilità dell'Ente al momento della presentazione della domanda oppure è sufficiente che lo sia entro la pubblicazione della graduatoria.

R13): *Premesso che al momento della presentazione della domanda deve essere posseduta ed allegata la relazione di non convenienza tecnica economica all'adeguamento (o la documentazione che evidenzia la collocazione dell'edificio in un sito interessato da suscettibilità locale a fenomeni di instabilità dinamica con deformazioni permanenti del terreno), è obbligatorio il rispetto del cronoprogramma (vedi punto 7.2 del bando) in cui si definiscono in particolare i tempi per l'avvio dei lavori (12 mesi in caso di progetto esecutivo su Portos - 14 mesi in caso di progetto definitivo approvato - 17 mesi in tutti gli altri casi, sempre dalla data di pubblicazione sul BURT del*

decreto di assegnazione delle risorse) e per la conclusione degli stessi (36 mesi dalla data di pubblicazione sul Burt del decreto di assegnazione delle risorse).

Pertanto è fortemente consigliata una attenta valutazione sulla presentazione della domanda per una delocalizzazione di un edificio in assenza della disponibilità dell'area.

D14): Vorremo chiedere se una chiesa, che risulta essere di proprietà della diocesi provinciale, può essere rientrare nei requisiti previsti per un intervento di prevenzione sismica.

R14): Siamo spiacenti ma gli edifici oggetto di contributo devono essere interamente di proprietà pubblica di Comuni, Unioni di Comuni, Province o Città metropolitana di Firenze.

Infatti, ai sensi dell'Art. 3. Soggetti Beneficiari del contributo e Procedure di selezione / 3.3 Requisiti di ammissibilità, si dice:

"L'edificio, inteso come unità strutturale, deve possedere, alla data di pubblicazione sul BURT del bando, tutti i seguenti requisiti essenziali:

1. essere interamente di proprietà pubblica di Comuni, Unioni di Comuni, Province o Città metropolitana di Firenze e localizzati all'interno del territorio regionale"

Gli altri requisiti di ammissibilità sono elencati nello stesso punto 3.3.

Si ricorda che per poter partecipare, devono essere posseduti tutti i requisiti elencati al suddetto punto 3.3.

D15): Nel calcolo dell'indicatore di output, nel caso di un intervento su una scuola, è corretto dividere per 3 la popolazione totale del comune?

R15): Sì, è corretto.

D16): Con deliberazione di Giunta Comunale n. xx, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E SOSTITUZIONE INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA xxx, ANNO 2020”. E' stato presentato il progetto di miglioramento sismico con deposito con prot. 100495 del 13/08/2021 e relativa autorizzazione del 08/11/2021. Visto che sarà necessario aggiornare il progetto esecutivo con il prezzario RT 2024 tramite delibera di giunta, nel Bando va inserita la vecchia delibera? Il CUP va inserito quello del progetto approvato nel 2020 oppure quello con i prezzi aggiornati?

R16): Ai sensi dell'Articolo 3 del Bando, i requisiti di ammissibilità, compreso quello di possedere una verifica tecnica (ex OPCM 3274/2003) e/o una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo per i quali sia certificato che lo stato attuale, dei singoli edifici, presenti un indicatore di rischio inferiore a 0,8, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando. Vi preghiamo, dunque, di far riferimento a questa indicazione. Gli atti approvati successivamente possono essere menzionati ma non saranno considerati ai fini dell'ammissibilità.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini dell'ammissibilità, l'intervento non deve essere già stato avviato e che i suddetti requisiti citati al punto 3.3 devono essere posseduti tutti.

D17): In relazione al Bando si chiede un chiarimento in merito al punto 5 del paragrafo 3.3."Requisiti di ammissibilità" che stabilisce che l'indicatore di rischio non deve essere superiore al coefficiente 0,8. Per l'edificio col quale vorremmo partecipare al suddetto bando, l'indicatore di rischio, o meglio indice di vulnerabilità, essendo un edificio in muratura, è stato valutato dalla verifica sismica pari a 22,79 su 100. Come ci dobbiamo comportare?

R17): Ai sensi del punto 3.3 dell'Articolo 3, il Bando prevede - tra i requisiti che devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso - che possano candidarsi esclusivamente edifici che presentino un indicatore di rischio inferiore a 0,8.

La Nota n. 10 dello stesso Bando recita: "Sono quindi esclusi edifici con presenza di indicatori di rischio sismico allo stato attuale $\geq 0,8$ o adeguati sismicamente".

Il valore dell'indice numerico a cui fa riferimento il vostro quesito (22,79 su 100) potrebbe fare riferimento a valutazioni di vulnerabilità basati su metodi statistici (tipo schede GNDT) ma non a verifiche opcm 3274/2003, in assenza di queste ultime, l'edificio da voi candidato non è dunque ammissibile.

D18): La presente per chiedere chiarimenti relativamente ad alcuni requisiti richiesti per presentare la domanda, indicati dal bando in oggetto. In particolare, riguardo a quanto riportato al punto 8) del paragrafo 3.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA', quando si parla di "lavori affidati", nel caso di procedura aperta, vale la data di pubblicazione del bando (nel nostro caso sarebbe il giorno 27/12/2023) oppure la data di affidamento? Nel caso, avendo pubblicato il bando della procedura aperta per l'affidamento il giorno 27/12/2023, rientriamo nei termini previsti?

Inoltre, al paragrafo 7.2 CRONOPROGRAMMI e TEMPISTICHE, nel caso in cui si disponga solo di verifica tecnica, è richiesto di far pervenire alla Regione Toscana, entro 2 mesi, la comunicazione relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione. Cosa si intende per incarichi di progettazione?

R18): *Come riportato alla Nota 12 a pie di pagina del Bando, presente al capoverso 8 del punto 3.3 "Requisiti di ammissibilità", si intende la data di pubblicazione del Bando. Il Bando "Interventi strutturali di prevenzione sismica sugli edifici pubblici di cui al D.D. n. 27437 del 11/12/2023" è stato pubblicato sul Burt il 03/01/2024. Come descritto al punto 3.3 ai fini dell'ammissibilità rileva la data di pubblicazione sul Burt.*

In relazione all'affidamento degli incarichi di progettazione, si intende del progetto esecutivo, tenuto conto che, entro 13 mesi, esso dovrà essere approvato.

D19): In caso di PFTE redatto ai sensi del nuovo codice appalti e approvato antecedentemente alla data di apertura del bando, con CUP (master) riguardante due unità strutturali (una interessata da intervento di miglioramento sismico e l'altra da intervento di efficientamento energetico), è possibile partecipare al bando con la sola unità dove sia previsto l'intervento strutturale con CUP figlio (slave) generato in data posteriore all'apertura del bando stesso?

In considerazione delle finalità del bando di attuare interventi strutturali per la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico, è possibile partecipare come "intervento di adeguamento" nonostante il PFTE approvato antecedentemente al bando prevedesse un "intervento di miglioramento"?

R19): *Tra i "Requisiti di ammissibilità", nulla è indicato sulla data dell'ottenimento del CUP che può essere riferito anche a data successiva all'apertura del bando; in ogni caso devono essere rispettati tutti i criteri di ammissibilità citati nell'Articolo 3. Si evidenzia che la possibilità di escludere una parte della struttura oggetto di domanda di contributo - che nel caso in questione si presume sia un aggregato strutturale - può essere valutata solo alle condizioni previste nel bando riferite a caratteristiche minime di sicurezza (se la US è recente, se ha Indice di rischio > 0,6 e assenza di criticità statiche, se è giunta sismicamente dall'altra US).*

Il proponente che abbia un progetto approvato (almeno definitivo) per miglioramento sismico potrà scegliere di fare richiesta di contributo presentando la domanda per miglioramento sismico (avendo diritto ai relativi punti previsti tra i criteri di valutazione del bando - par. 6.3 - punto C della tabella) oppure in alternativa per un intervento di adeguamento sismico, diverso da quello già approvato e quindi perdendo il diritto al punteggio di cui sopra.

D20): Sono a richiedere informazioni sui punti 20 e 21 dell'allegato Modello di domanda. Considerando che la domanda verrà presentata per un aggregato strutturale formato da due unità strutturali; il progetto complessivo (PFTE) prevede per l'unità A la demolizione e ricostruzione e per l'unità B con un adeguamento sismico interventi.

Per il punto 20 della domanda,

considerando che il nostro PFTE si sviluppa in maniera autonoma (demolizione ricostruzione dell'U.S A e adeguamento sismico dell'U.S. B senza elementi che dimostrino criticità statiche se non quelle emerse dalle indagini di vulnerabilità sismica eseguite su entrambi le unità consegnate nel 2023 al protocollo del Comune e non depositate alla Regione, è possibile indicare:

"sì come risulta da verifiche tecniche degli atti presentata al Comune anziché alla Regione?"

Per il punto 21 della domanda,

abbiamo agli atti un'ordinanza sindacale del che per motivi di sicurezza dichiarano inagibile la scuola, di fatto, senza scadenza, quindi ancora in vigore poiché tutt'ora è inagibile,

possiamo rispondere mettere "sì" anche se l'ordinanza ultima è del 2021? Dunque antecedente un anno dalla pubblicazione del bando?

R20): *Premesso che le informazioni vanno fornite per ogni Unità Strutturale, cliccando sul tasto "+" che appare in fondo alla sezione "Unità Strutturali", si segnala che se la criticità deriva dalle verifiche già possedute alla data di pubblicazione del bando, è sufficiente procedere al Deposito delle stesse sulla piattaforma Portos-Verifiche sismiche prima del caricamento della domanda e indicare data e il protocollo (al punto 20 relativo alle verifiche) sulla domanda.*

La presenza di una ordinanza di sgombero non può essere accettata perché più vecchia di un anno, comunque questa - se anche recente - non avrebbe fornito un punteggio aggiuntivo a quello ottenuto sulla base delle verifiche, in quanto il punteggio legato alle criticità statiche è sempre e solo 5 punti, non cumulabile.

D21): Al fine di poter partecipare al bando in oggetto, il Comune dispone di uno "Studio di fattibilità tecnico economica ai fini del miglioramento sismico di una scuola. Dal momento che tale studio potrebbe essere assimilato a "Verifica

tecnica svolta in classe d'uso III", è necessario il deposito (in data antecedente il bando) di tale studio presso gli Uffici Regionali della Regione Toscana?

R21): *E' necessario possedere, alla data di pubblicazione del bando (03 gennaio 2024), una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo e/o una verifica tecnica per i quali sia certificato che lo stato attuale presenti un indicatore di rischio inferiore a 0.8 (vedi par. 3.3 punto 5 del bando). In assenza del suddetto requisito non si potrà partecipare al bando. Inoltre, la verifica deve essere stata approvata dall'Ente o acquisita agli atti dell'Ente mediante atto formale (nota protocollata o PEC) prima del 3 gennaio 2024. La medesima verifica, qualora non sia già stata acquisita dagli uffici regionali, dovrà essere caricata sul portale telematico PORTOS (sezione Verifiche) anche successivamente alla data del 3 gennaio 2024, ma prima della presentazione della domanda sul portale SFT e riportandone poi gli estremi al punto 17a del modello di domanda (Allegato C).*

D22): Nel nostro caso, abbiamo avviato una procedura negoziata con invio della lettera di invito in data 28/12/2023 per interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico di una scuola. L'aggiudicazione non è ancora stata disposta. L'art. 3 del bando riporta che l'unità strutturale non deve essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti, in corso o con lavori affidati. Nelle note si precisa che per lavori affidati si intende, in caso di procedura negoziata, l'invio della lettera di invito.

A norma dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione viene disposta dall'organo competente su proposta dell'organo preposto alla valutazione delle offerte ed è pertanto un momento successivo rispetto alla pubblicazione del bando o dell'invio delle lettere di invito.

Appare pertanto non coerente indicare nel bando che i lavori non devono essere stati affidati e considerare l'affidamento l'avvio delle procedure di gara.

Si chiede pertanto se, per quanto sopra esposto, sia comunque possibile procedere all'invio della richiesta di contributo.

R22): Confermiamo il contenuto della Nota 12 del Bando, ovvero:

"Per lavori affidati si intende la data coincidente, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC."

Le US che si trovano in tali condizioni sono dunque da ritenersi non ammissibili.

D23): Il nostro comune è in possesso di verifiche sismiche per due immobili scolastici con i quali potremmo partecipare al bando per la prevenzione sismica. Vorremmo capire, qualora beneficiassimo del contributo, se possiamo prevedere una progettazione esecutiva che riguarda sia interventi di adeguamento/miglioramento sismico, finanziato dal bando regionale, sia interventi di efficientamento energetico, finanziato su prenotazione con conto termico?

R23): *Il contributo verrà calcolato con la metodologia relativa alle OSC. La metodologia, dettagliata all'interno dell'Allegato B del bando, prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario per unità di superficie oggetto di intervento, in relazione alla tipologia di intervento, al livello di sicurezza sismico raggiunto e ad ulteriori caratteristiche specifiche dell'Ente e dell'edificio oggetto dell'intervento, ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione. In questo contesto, la progettazione esecutiva congiunta delle due tipologie di intervento non implica "una riduzione o ricalcolo" del contributo, tuttavia si specifica la necessità che l'intervento proposto al bando abbia comunque un codice Cup diverso da altri interventi date le prescrizioni di cui al paragrafo 4.3.*

D24): Sull'edificio da candidare, vi è una verifica sismica. L'edificio fa parte di un unico aggregato strutturale, ed è un'unica unità strutturale, sviluppato su un piano seminterrato, un piano terra e un piano primo. Al piano seminterrato dell'edificio si trova un presidio medico con poliambulatori dell'azienda sanitaria locale, quindi una struttura strategica, mentre al piano terra e al piano primo si trova la scuola media, quindi una struttura rilevante. Essendo un'unica unità strutturale, in fase di domanda, come possiamo far emergere la differenza tra una zona strategica ed una rilevante del solito edificio? Come deve essere impostata la domanda?

R24): *In presenza di un edificio strutturalmente omogeneo dovrà esser fatta domanda per una sola unità strutturale a prescindere dalle destinazioni d'uso diverse ai vari piani. In presenza di una funzione strategica - anche solo su una parte di edificio - la domanda di contributo e la progettazione dovranno essere fatti in classe d'uso IV (edificio strategico). Per la partecipazione al bando si ricorda che l'intero edificio deve essere di proprietà comunale anche in presenza aree con funzioni non direttamente gestite dal Comune.*

D25): Vorremmo sapere: 1- E' possibile assicurare la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell'intero progetto, non coperta dal Contributo a valere sul bando 2021-2027 PREVENZIONE SISMICA, con altro contributo a carico di risorse pubbliche (regionali, statali), al solo scopo di raggiungere il 100% della copertura necessaria del Quadro economico di progetto, precisato che il CUP di progetto rimarrebbe lo stesso; 2- Avendo già usufruito di un Contributo pubblico (MIUR) per la sola progettazione occorre necessariamente richiedere un altro CUP ai fini della partecipazione, precisato che il CUP che è stato richiesto a suo tempo si riferiva all'intero intervento e non alla sola progettazione.

R25): 1- Il contributo verrà calcolato con la metodologia relativa alle OSC. La metodologia, dettagliata all'interno dell'Allegato B del bando, prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario per unità di superficie oggetto di intervento, in relazione alla tipologia di intervento, al livello di sicurezza sismico raggiunto e ad ulteriori caratteristiche specifiche dell'Ente e dell'edificio oggetto dell'intervento, ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione. Secondo le indicazioni fornite da MEF-IGRUE nel "Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 –2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio." ma anche a seguito della metodologia scelta per la quantificazione del contributo -Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari" di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021, è necessario che ad un CUP sia associato un solo progetto e che, allo stesso modo, un progetto sia associato ad un solo CUP: la corrispondenza tra un CUP e un progetto deve essere, quindi, biunivoca e non sarà possibile presentare al bando interventi con uno stesso CUP CIPRESS interessato da altro finanziamento.

2- La metodologia, dettagliata all'interno dell'Allegato B del bando, prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario per unità di superficie oggetto di intervento, in relazione alla tipologia di intervento, al livello di sicurezza sismico raggiunto e ad ulteriori caratteristiche specifiche dell'Ente e dell'edificio oggetto dell'intervento, ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione. L'aver ottenuto precedenti finanziamenti per la progettazione non implica "una riduzione" del contributo, tuttavia si specifica la necessità che l'intervento proposto al bando abbia comunque un codice Cup diverso da quello che ha identificato il precedente finanziamento date le prescrizioni di cui al paragrafo 4.3.

Si ricorda inoltre che requisito essenziale per partecipare al bando è l'assenza - per interventi sull'edificio - di altri contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico.

D26): Nel campo relativo all'indicatore di carattere ambientale RCR 96 quale valore deve essere inserito nel caso che la domanda riguardi un edificio rilevante (elenco B dell'Allegato A del DPGR 1R/2022) ma non strategico e non inserito nei piani di protezione civile, e che nel comune siano garantite le tre funzioni fondamentali (coordinamento in fase di emergenza – COC; Soccorso sanitario; Interventi operativi – VV.FF.)?

R26): L'indicatore RCR 96 rileva il numero di persone stabilmente afferente all'edificio oggetto di intervento e che quindi beneficia delle misure di protezione contro i rischi naturali non legati al clima e i rischi legati alle attività umane. Inoltre, solo ai fini della rilevazione del suddetto indicatore di monitoraggio, risulta che nell'area di intervento, tutta la popolazione che vi risiede (popolazione del Comune in cui ricade l'edificio) è completamente tutelata se sono garantite contemporaneamente le tre funzioni fondamentali:

1- Coordinamento in fase di emergenza;

2- Soccorso sanitario;

3- Interventi operativi – VV.FF.).

Ogni funzione contribuisce per un terzo all'indicatore, vale a dire che se viene realizzato un intervento che, ad esempio, garantisce una sola delle tre funzioni, deve essere conteggiato un terzo della popolazione.

Tenendo conto della definizione di cui sopra, considerando che il vostro edificio non garantisce le tre funzioni, in quanto è un edificio rilevante non inserito nel piano di protezione civile, l'indicatore deve essere stimato conteggiando il numero di persone stabilmente afferente l'edificio oggetto di intervento. Ad es. se trattasi di edificio scolastico classificato rilevante, sarà necessario conteggiare tutto il personale docente e non docente e la popolazione studentesca complessivamente afferente l'edificio.

D27): Con riferimento alla compilazione della domanda sulla piattaforma, la presente per richiedere delucidazioni inerenti alla compilazione della scheda "Cronoprogramma" sottoscheda "Cronoprogramma Procedurale". In particolare nelle note è indicato che la data del deposito del progetto esecutivo (mediante procedura PORTOS) [B] deve essere antecedente alla data di progettazione esecutiva. La data del deposito su PORTOS nel nostro caso è successiva alla data di approvazione del progetto esecutivo in quanto l'ingegnere che effettua il deposito su PORTOS deve avere i dati e

riferimenti della ditta esecutrice dell'intervento che può avere solo dopo la gara di affidamento. Nel nostro caso specifico i lavori erano stati affidati e pertanto avevamo fatto il deposito su PORTOS, ma poi per problemi insorti è stata fatta la rescissione del contratto senza esecuzione di interventi. Resta fermo che gli elaborati depositati mediante procedura PORTOS sono i medesimi approvati nel progetto esecutivo.

Tutto ciò premesso con la presente si richiede se è possibile inserire la data del deposito mediante procedura PORTOS successiva alla data di approvazione del progetto esecutivo. Il sistema di inserimento delle istanze dal punto di vista tecnico non riporta alcun errore inserendo la data del deposito successiva a quella di approvazione del progetto esecutivo.

R27): *Relativamente alla scheda Cronoprogramma, vi consigliamo di utilizzare il campo "Tipologie di intervento e descrizione di massima" per spiegare la situazione, inserendo nei campi relativi alle date, le date effettive dei depositi.*

Ciò premesso, si intende precisare che:

1) *ai fini del caricamento su PORTOS (ormai già fatto), limitatamente ai progetti di interventi strategici o rilevanti inerenti i lavori pubblici, non è obbligatoria la nomina dell'Impresa (che può essere fatta successivamente) e pertanto il deposito poteva essere già effettuato prima dell'approvazione del progetto esecutivo;*

2) *relativamente al requisito di cui al punto 3.3.8, è riportato nella nota 12 che: "Per lavori affidati si intende la data coincidente, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC".*

Quindi se viene avviata una nuova procedura di affidamento, tale requisito si intende rispettato, ma al contempo, non potrà essere riconosciuto il punteggio di cui al par.6.3 relativo alla disponibilità della progettazione.

D28): E' possibile partecipare al bando con un progetto che ha ottenuto un finanziamento da parte del MIUR riguardante la progettazione antisismica dell'intervento, finanziamento che è caratterizzato da un CUP specifico di progettazione (CUP di servizi), diverso quindi dal CUP di lavori dell'intervento di adeguamento sismico?

R28): *Il requisito essenziale per partecipare al bando è l'assenza - per interventi sull'edificio - di altri contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico. L'aver ottenuto precedenti finanziamenti per la progettazione non implica il non rispetto di tale requisito. Tuttavia si specifica la necessità che l'intervento proposto al bando abbia comunque un codice Cup diverso da quello che ha identificato il precedente finanziamento per la progettazione date le prescrizioni di cui al paragrafo 4.3.*

D29):

1- La nota a piè pagina 2 dell'Allegato A- Domanda riporta: La presenza di un giunto tecnico sismicamente efficace darà luogo all'individuazione di due aggregati strutturali. Al punto 5 del bando si dice invece che si possono fare al massimo 2 domande, una per ogni aggregato edilizio. Pensando a uno stadio con giunti sismici sulle tribune, ne consegue che se l'aggregato strutturale coincidesse con l'aggregato edilizi – cosa che non pensiamo perché la definizione di aggregato edilizio mal si addice a uno stadio – non si potrebbe presentare una domanda per le strutture di uno stadio, frazionate in più tribune separate da giunto, ma solo per due di esse e con domande separate. Potreste chiarirci il dubbio?

2- Avremmo inoltre inteso (v. nota 3 di pag. 2 di All.A - Domanda) che la U.S. è distinta da altra U.S. non solo per tipologia, data esecutiva, comportamento ecc, ma anche per appartenenza ad aggregati strutturali diversi. Cioè due tribune contrapposte (identiche in tutto ma fisicamente distinte come curva nord e sud) rappresentano due U.S. e non una. Possiamo avere conferma?

3- Se il fattore di rischio (o altra caratteristica in generale) è differente, nel senso che una o più tribune è 0,3 la domanda può essere congiunta con allegati debitamente esplicativi (domanda per più U.S. di uno stesso aggregato) o separata (per aggregati distinti)?

4- Osservo infine che mentre le superfici sottostanti le tribune si computano se di locali chiusi (v FAQ n. 23) per i volumi vanno bene tutti quelli compresi sotto la proiezione (porticati (=sottotribune?) – v. nota 6 di All.A -Domanda). E' corretto?

R29):

1- *La domanda può essere presentata anche per più aggregati edilizi, come riportato nel seguito del punto 5 del bando: "Può essere presentata un'unica domanda anche per più aggregati edilizi, anche composti da più unità*

strutturali facenti parte di un unico complesso edilizio, anche prevedendo più tipologie di interventi, esclusivamente nei seguenti casi:

- laddove sia già disponibile una progettazione unitaria, almeno di livello definitivo, che riguardi l'intero complesso edilizio;

- qualora l'ente segnali la volontà di intervenire in maniera unitaria su più edifici/aggregati edilizi funzionalmente connessi."

2- Sì, è corretto.

3- Si può fare una sola domanda dettagliando singolarmente tutti i dati delle Unità strutturali che la compongono.

4- In termini di volume è accettabile un calcolo che tenga conto di tutte le superfici coperte al di sotto delle tribune.

D30): La nostra amministrazione ha affidato in data 29/07/2021 l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'adeguamento sismico di messa in sicurezza di un edificio adibito a scuola elementare. Ad oggi non abbiamo l'approvazione del progetto definitivo, ma solo la consegna da parte dei progettisti del progetto definitivo avvenuto in data 12/05/2023. Può quindi l'intervento essere candidato?

R30): *Per quanto riguarda il requisito di ammissibilità n. 5 del punto 3.3 del Bando, lo stesso recita:*

"possedere, alla data di pubblicazione del bando, una verifica tecnica (ex OPCM 3274/2003) e/o una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo per i quali sia certificato che lo stato attuale, dei singoli edifici, presenti un indicatore di rischio inferiore a 0,8".

Da ciò si evince che è vincolante la presenza di una verifica tecnica "Mediante idonea documentazione tecnica, a firma del professionista strutturale (titolare delle verifiche tecniche e/o della progettazione)" dalla quale si evinca il calcolo dell'indicatore di rischio sismico inferiore a 0,8.

Se ciò viene rispettato, nulla vieta l'ammissibilità dell'intervento in assenza dell'approvazione del progetto definitivo. Si segnala tuttavia che, in questo caso, non saranno attribuiti i 10 punti del Criterio B di valutazione (punto 6.3 del Bando).

D31):

1- Cosa si intende per "abbandonata" di cui al punto 11) della domanda? Nel nostro caso, l'edificio è chiuso e inutilizzato da tempo, ma non c'è un'ordinanza sindacale di sgombero.

2- In che modo e secondo quale criterio va dimostrata la "non convenienza tecnico-economica" in caso di Nuova costruzione?

3- L'indicatore di rischio (TRc/TRd) di cui alla tabella al punto 17b) è un dato che va riportato obbligatoriamente nella domanda o è sufficiente riportare il dato PGAc/PGAd?

4- Nelle dichiarazioni finali che vanno rese, cosa si intende per progetto approvato? Nel nostro caso al momento non abbiamo un progetto approvato, possiamo presentare ugualmente la domanda?

5- Relativamente al quadro riepilogativo di cui al punto 26), gli importi riportati per ciascun intervento di cui al costo unitario preliminare sono perentori? O si può impegnare una somma maggiore? Al punto b) dei correttivi del medesimo quadro riepilogativo, quando si parla di dimensione complessiva del complesso edilizio, si intende quella della struttura attualmente esistente o quella della nuova costruzione che si andrà a realizzare?

6- Relativamente a quanto riportato nell'allegato E, che va compilato, nel caso in cui non ci sia ancora un progetto, va compilato ugualmente?

R31):

1- In relazione al bando si deve tener del fatto che possono essere finanziati edifici pubblici di interesse strategico ai fini della protezione civile per il rischio sismico e rilevanti per le conseguenze in termini di perdita di vite umane nell'eventualità di un loro collasso in caso di sisma. In tale ottica un edificio abbandonato - quindi chiuso ed inutilizzato da tempo - non potrà essere finanziato perché non ospiterà certamente funzioni strategiche né avrebbe alcun rilievo in termini di perdita di vite umane in caso di un collasso da sisma.

2- In caso sia proposta la nuova costruzione si dovrà tener conto dei criteri di cui alla nota n. 15 del bando e della nota n. 4 dell'allegato C al bando (modello di domanda).

Si precisa che la non convenienza tecnico-economica dovrà essere dimostrata facendo riferimento ad una progettazione di massima dell'intervento di adeguamento, basata su rilievi e indagini conoscitive sull'edificio esistente che comprenda elaborati grafici, di calcolo ed economici (relativi progetto di adeguamento).

3- Possono essere inseriti entrambi gli indicatori (quello riferito al tempo di ritorno e quello espresso in termini di accelerazione) ma è obbligatorio uno solo dei due.

4- Fermo restando il requisito di ammissibilità n. 5 del punto 3.3 del Bando, nulla vieta l'ammissibilità dell'intervento in assenza dell'approvazione del progetto definitivo.

5- Il contributo verrà calcolato con la metodologia relativa alle OSC. La metodologia, dettagliata all'interno dell'Allegato B del bando, prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario per unità di superficie oggetto di intervento, in relazione alla tipologia di intervento, al livello di sicurezza sismico raggiunto e ad ulteriori caratteristiche specifiche dell'Ente e dell'edificio oggetto dell'intervento, ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione. Tale importo sarà poi eventualmente rivalutato (esclusivamente in diminuzione), alla fine dei lavori, in funzione della *tipologia di intervento realizzato* e *della superficie che effettivamente è stata oggetto di intervento*. In seguito a queste ultime rivalutazioni, con eventuali decurtazioni, si determina quindi il "contributo da saldare" (Cs) Ovviamente le eventuali differenze tra il "contributo di impegno" (Ci) e il "contributo da saldare" (Cs) rimarranno in carico al soggetto proponente, che, in questo senso, potrà aver fatto un impegno finanziario maggiore rispetto a quello riconosciuto nell'ambito del progetto.

Il contributo è calcolato sulla superficie dell'edificio oggetto di domanda - esistente - che verrebbe demolito, indipendentemente dall'eventuale aumento della superficie dell'edificio di nuova realizzazione, secondo quanto meglio specificato al par.7 punto b dell'Allegato B al bando. L'eventuale costo non coperto interamente dal contributo deve essere assicurato dall'Amministrazione (vedi punto 7.4.5 del bando).

6- Sì, l'Allegato E è sempre obbligatorio.

D32): Si chiede un chiarimento in merito all'allegato E, precisamente cosa si intende con "PAC", riportato nella TABELLA 1 quando si parla del DNSH.

R32): per PAC si intende: "Piano Ambientale di Cantierizzazione".

A questi fini, vi segnaliamo che l'Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Toscana ha pubblicato le Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale. Il documento fornisce le indicazioni da adottare per la tutela dell'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi.

Il documento può essere scaricando cliccando sul seguente link:

https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni#arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale/attachment_download/pubblicazione

D33): Per quanto riguarda il CUP di lavori afferente l'intervento:

- quale deve essere la tipologia di copertura finanziaria perché la domanda di finanziamento sia ammissibile? Interamente COMUNALE?

- l'importo del CUP deve essere pari all'importo del quadro economico dell'intervento?

Abbiamo un CUP preso nel 2018 che nella descrizione riporta "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico" il quale riporta come tipologia della copertura finanziaria COMUNALE e STATALE perché si prevedeva di accedere a finanziamenti ministeriali che però non sono arrivati. L'importo del CUP non è aggiornato al nuovo importo dell'intervento, come risulta dalla redazione del progetto esecutivo.

Questo CUP è ammissibile? Oppure dobbiamo prendere un nuovo CUP? Gli atti di approvazione del progetto definitivo dell'intervento approvato nel 2022 riportano il CUP del 2018.

R33): La tipologia di copertura finanziaria non è un requisito di ammissibilità della domanda, in ogni caso, essendo Fondi FESR, la tipologia di copertura è quella dei fondi comunitari.

L'importo deve essere almeno quello del Quadro Economico dell'intervento.

Si segnala, tuttavia, che al punto 10 del paragrafo 3.3 del Bando, si prevede tra i requisiti di ammissibilità di "non usufruire di altri contributi a carico di risorse pubbliche, a valere sul medesimo CUP, per finalità differenti rispetto a quelle previste dal bando".

Ricordiamo che, secondo le indicazioni fornite da MEF-IGRUE nel "Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 –2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio", ma anche a seguito della metodologia scelta per la quantificazione del contributo -Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari" di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021- è necessario che ad un CUP sia associato un solo progetto e che, allo stesso modo, un progetto sia associato ad un solo CUP: la corrispondenza tra un CUP e un progetto deve essere, quindi, biunivoca e non sarà possibile presentare al bando interventi con uno stesso CUP CIPESS interessato da altro finanziamento.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, se l'intenzione è quella di mantenere il progetto per come è stato approvato nel 2022 aggiornando la tipologia di canale di finanziamento e l'importo economico, è necessario rispettare quanto indicato in allegato alle linee guida CIPE n.63/2020 di cui si riporta di seguito un estratto:

Il codice è basato sui dati della "fotografia di nascita" del progetto d'investimento pubblico.

Il corredo di informazioni collegato ad un CUP non deve essere aggiornato, e comunque modificato, se non in queste occasioni:

- in caso di errore: l'utente generatore può modificare autonomamente il CUP entro le 72 ore dalla generazione del codice oppure cancellarlo entro le 24h.*
- in caso di chiusura o revoca*
- in caso di cambio del soggetto responsabile*

Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento dell'importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l'evoluzione di tali informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.

Occorre invece chiedere un nuovo CUP, in sostituzione di quello precedente (che dovrà essere cancellato, non revocato), quando cambia in maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l'oggetto della decisione amministrativa correlata alla finalità, natura, alla classificazione (tranne in casi di errore), alla localizzazione e al perimetro dell'intervento.

Questo può succedere, ad esempio, ove un'opera sia realizzata con più lotti funzionali e sia stato richiesto un unico CUP (per errore o perché inizialmente si configurava una situazione diversa).

In tal caso si deve procedere alla revoca/cancellazione (a seconda del caso specifico) di questo CUP e alla generazione dei singoli codici per lotto secondo una specifica procedura che prevede la funzionalità di "scissione CUP".

Pertanto, sulla base delle suddette valutazioni, si ritiene che sia da mantenere il CUP attuale, collegato al progetto per il quale si intende presentare domanda.

Si richiama infine la disposizione e le prescrizioni previste nel bando di cui al paragrafo 4.3 che prevedono il divieto di cumulo con altri contributi a carico di risorse pubbliche che insistono sullo stesso CUP.

D34): abbiamo un progetto che inizialmente doveva essere candidato per il PNRR con relativo CUP. ad oggi, lo stesso non è però mai stato candidato, né finanziato. E' necessario richiedere un nuovo CUP o possiamo procedere con il vecchio visto la sua esclusione?

R34): *In assenza di altri contributi a carico di risorse pubbliche sul CUP esistente, è possibile procedere con quest'ultimo (vedi punto 4.3 del bando).*

D35): Avrei necessità di ricevere le seguenti delucidazioni:

- data prevista di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti*
- RCR 96 – Cosa si intende per "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro i rischi naturali non legati al clima e i rischi legati alle attività umane"? Il numero di presenze all'interno della scuola oppure il numero di abitanti relativi al bacino di utenza della scuola?*

R35): *Per quanto riguarda la previsione di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti, si richiama quanto riportato in nota all'allegato D - Cronoprogramma. Pertanto la stima prevista è Luglio 2024.*

Per quanto riguarda l'indicatore, si segnala che l'indicatore RCR 96 rileva il numero di persone stabilmente afferente all'edificio oggetto di intervento e che quindi beneficia delle misure di protezione contro i rischi naturali non legati al clima e i rischi legati alle attività umane.

Inoltre, solo ai fini della rilevazione del suddetto indicatore di monitoraggio, risulta che nell'area di intervento, tutta la popolazione che vi risiede (popolazione del Comune in cui ricade l'edificio) è completamente tutelata se sono garantite contemporaneamente le tre funzioni fondamentali:

1- Coordinamento in fase di emergenza;

2- Soccorso sanitario;

3- Interventi operativi – VV.FF.).

Ogni funzione contribuisce per un terzo all'indicatore, vale a dire che se viene realizzato un intervento che, ad esempio, garantisce una sola delle tre funzioni, deve essere conteggiato un terzo della popolazione comunale.

Tenendo conto della definizione di cui sopra, nel caso di specie, fatto salvo che il vs. edificio scolastico non sia considerato strategico ai fini della protezione (quindi inserito nel relativo piano di protezione civile con tale funzione) con una delle tre funzioni di cui sopra, e ipotizzando invece che il vostro edificio non garantisca le tre funzioni, l'indicatore deve essere stimato conteggiando il numero di persone stabilmente afferente l'edificio oggetto di intervento. Ad es. se trattasi di edificio scolastico classificato rilevante, sarà necessario conteggiare tutto il personale docente e non docente e la popolazione studentesca complessivamente afferente l'edificio.

D36): La verifica di vulnerabilità sismica depositata presso il genio Civile era composta da n. 4 unità strutturali. Una però è stata demolita con un intervento che è in corso per dare spazio ad un ampliamento. Pertanto noi partecipiamo al bando con le altre 3. Ci chiediamo se nella domanda dobbiamo comunque riportare anche la US4 demolita.

R36): Si conferma che l'ente può riportare solo le 3 unità strutturali ad oggi esistenti, segnalando nel campo note che la US n.4 presente nella verifica e nelle planimetrie allegate è stata demolita e sarà ricostruita, segnalando il numero del progetto già caricato sul portale PoRTos.

D37): L'aggregato strutturale che vogliamo candidare si compone di 3 unità strutturali differenti per tipologie costruttive e dimensioni ma comunque oggetto di interventi indipendenti di adeguamento sismico. In considerazione dell'elevata altezza, circa 8 metri, riteniamo più corretto applicare il costo unitario per unità di volume (217 mq con un volume di 1576 mc), così come è stato altresì stimato in 230 euro/mc a pag. 16 del Manuale METODOLOGIA PER IL CALCOLO DI UNITA' DI COSTO STANDARD BASATA SU UN METODO DI CALCOLO GIUSTO EQUO E VERIFICABILE AI SENSI DELL'ART.53 PAR.3 DEL REGOLAMENTO UE 2021/1060. Visto la predisposizione della domanda sul portale che prevede il calcolo automatico del contributo sui mq, vi chiediamo se sia possibile riportare una superficie ragguagliata in considerazione dell'altezza. Oppure quale è la procedura corretta da adottare in merito.

R37): Come previsto al punto 5. d) della Nota metodologica sulla determinazione dell'opzione semplificata in materia di costi, "la superficie a cui fare riferimento è la somma di tutte le superfici degli edifici sui quali è previsto di intervenire". Non sono, dunque, previsti calcoli diversi che possano tenere conto dell'altezza dell'immobile.

D38): Abbiamo una scuola sulla quale non è stata effettuata l'indagine di vulnerabilità sismica ma che per problemi di sfondellamento di alcune pignatte necessita di rifacimento della copertura. Un intervento locale su un edificio scolastico relativo al rifacimento completo del solaio di copertura dell'edificio di cui abbiamo un progetto esecutivo può essere presentato a valere sul bando (Interventi strutturali di prevenzione sismica sugli edifici pubblici)?

R38): Gli interventi ammessi al finanziamento sono esclusivamente:

- l'adeguamento sismico;

- il miglioramento sismico;

- la nuova costruzione (solo in caso in cui sia dimostrata la non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento sismico della struttura esistente) così come classificati al cap.8.4 NTC 2018.

Inoltre, i requisiti di ammissibilità sono elencati al punto 3.3 del Bando. Si ricorda che tutti i requisiti elencati devono essere già in possesso al momento della pubblicazione del Bando sul Burt, ovvero, al 03/01/2024.

Tra i requisiti, si vince, in particolare il numero 5. che recita:

"possedere, alla data di pubblicazione del bando, una verifica tecnica (ex OPCM 3274/2003) e/o una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo per i quali sia certificato che lo stato attuale, dei singoli edifici, presenti un indicatore di rischio inferiore a 0,8".

In assenza di tale verifica, pur in presenza di tutti gli altri requisiti elencati in tale paragrafo, l'immobile non è ammissibile a finanziamento.

D39): Al punto 4 dei requisiti di ammissibilità (3.3) si dice che l'US strutturale deve essere realizzata prima del 1984. Può far fede anche il progetto strutturale datata 1981 o la scuola deve essere stata terminata ante 1984 (quindi fine lavori e agibilità prima di quell'anno)?

R39): *L'anno 1984 fa riferimento all'art. 2 c.3 e c.5 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, ovvero all'obbligo di procedere a verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche vigenti; tale obbligo sussiste per le strutture progettate o adeguate secondo le norme vigenti antecedentemente al 1984 oppure realizzate o adeguate successivamente al 1984 in Comuni la cui classificazione sismica è successivamente variata in senso sfavorevole. Quindi un edificio progettato nel 1981 è ammissibile a finanziamento (a meno che non sia stato successivamente adeguato da un punto di vista sismico).*

D40): Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito ai punti 20) e 25). In particolare vorremmo partecipare al bando con un edificio scolastico che non presenta criticità statiche, vorremmo capire se è ammissibile per questo tipo di edificio e situazione.

R40): *Si, il bando è aperto ad edifici privi di criticità statiche, quest'ultimo è uno dei criteri di punteggio del bando - vedi tabella punto 6.3 - lettera C) - ma non un requisito essenziale per partecipare (vedi punto 3.3 del bando).*

D41): Vi contatto per avere un'informazione aggiuntiva, oltre a quanto scritto nel Bando 7.4, riguardo alla destinazione d'uso di un immobile di proprietà del Comune. L'immobile che il Comune vorrebbe proporre ha come destinazione d'uso "scuola"; al momento, risultando inagibile, l'edificio è stato chiuso. È però nei piani comunali procedere con la ristrutturazione e messa in sicurezza e riaprirlo non appena sarà possibile, ma l'amministrazione vorrebbe cambiare la destinazione d'uso e andare a utilizzare l'immobile come "biblioteca". Rimanendo un edificio rilevante, è possibile comunque partecipare al bando con l'immobile sopra descritto pur effettuando il cambio di destinazione d'uso da scuola a biblioteca?

R41): *Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Tra gli obblighi del Soggetto Beneficiario (vedi punto 7.4 del bando) c'è quello di mantenere la proprietà pubblica per 10 anni e la destinazione d'uso per almeno 5 anni dall'erogazione del contributo (pena la revoca del contributo).*

Si aggiunge che tra i requisiti essenziali per partecipare al bando (che devono comunque essere tutti posseduti al momento della pubblicazione sul BURT) è indicato che l'edificio deve "essere esistente e non ridotto allo stato di rudere/abbandonato o non essere catastalmente iscritto come unità collabente" (vedi punto 3.3.6 del bando); si evidenzia inoltre che tra i criteri di punteggio (punto 6.3 del bando) è prevista l'attribuzione di 5 punti in caso di edifici soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero progressa e non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando.

D42): Siamo in possesso attualmente della progettazione definitiva/esecutiva che ingloba la verifica sismica dello stato attuale pre-intervento. Relativamente a questa domanda dobbiamo caricare la verifica tecnica su AINOP o PORTOS? Come dobbiamo procedere per questo punto?

17 a) selezionare una delle due voci sottostanti che interessano:

- risulta un Deposito presso gli uffici regionali ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 58/2009 e s.m.i
- le Verifiche risultano acquisite agli atti della Regione Toscana

R42): *Aver già approvato un progetto almeno di livello definitivo o aver già caricato su Portos / Ainop un progetto esecutivo è una condizione che comporta l'assegnazione di un punteggio (vedi punto 6.3. del bando).*

Avendo già un progetto - che ingloba la verifica relativa allo stato attuale - non si procederà alla compilazione del punto 17 della domanda ma dei punti 18 o 19.

** Si compilerà il punto 18 in caso sia già stata trasmessa la progettazione esecutiva dell'intervento mediante il sistema telematico PORTOS oppure tramite AINOP.*

** Si compilerà il punto 19 in caso sia già stato approvato il progetto definitivo ("fattibilità tecnico-economica" per il nuovo codice degli appalti).*

In entrambi i casi, dovrà essere allagato alla domanda l'estratto del progetto dal quale risulti, per lo stato attuale, la dimostrazione dell'indicatore di rischio sismico inferiore a 0,8 a firma del professionista strutturale titolare della progettazione.

D43):

1- In merito alla compilazione dell'allegato E, cosa si intende per "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro i rischi naturali non legati al clima e i rischi legati alle attività umane"? Si intende la popolazione residente o, per esempio, nel caso si tratti di edificio scolastico, si intende gli studenti, il corpo insegnanti e il personale ATA?

2- Sempre in merito alla compilazione dell'allegato E, nella Tabella 1 - Verifiche e controlli da condurre Ex-Ante per garantire il principio del DNSH, in particolare al punto 1), tenuto conto dell'espressione "sono stati/saranno previsti", così anche per gli altri punti, nella parte riguardante l'ESITO, cosa si intende per SI e cosa per NO, DA ESEGUIRE?

3- Per quanto riguarda la dimostrazione della non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento sismico della struttura esistente rispetto alla nuova costruzione, al fine della dimostrazione è sufficiente allegare il progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato all'adeguamento, nel quale viene fatto il raffronto con i costi della nuova costruzione?

R43):

1- Per quanto riguarda l'indicatore, si segnala che l'indicatore RCR 96 rileva il numero di persone stabilmente afferente all'edificio oggetto di intervento e che quindi beneficia delle misure di protezione contro i rischi naturali non legati al clima e i rischi legati alle attività umane.

Inoltre, solo ai fini della rilevazione del suddetto indicatore di monitoraggio, risulta che nell'area di intervento, tutta la popolazione che vi risiede (popolazione del Comune in cui ricade l'edificio) è completamente tutelata se sono garantite contemporaneamente le tre funzioni fondamentali:

1- Coordinamento in fase di emergenza;

2- Soccorso sanitario;

3- Interventi operativi – VV.FF.).

Ogni funzione contribuisce per un terzo all'indicatore, vale a dire che se viene realizzato un intervento che, ad esempio, garantisce una sola delle tre funzioni, deve essere conteggiato un terzo della popolazione comunale.

Tenendo conto della definizione di cui sopra, nel caso di specie, fatto salvo che il vs. edificio scolastico non sia considerato strategico ai fini della protezione (quindi inserito nel relativo piano di protezione civile con tale funzione) con una delle tre funzioni di cui sopra, e ipotizzando invece che il vostro edificio non garantisca le tre funzioni, l'indicatore deve essere stimato conteggiando il numero di persone stabilmente afferente all'edificio oggetto di intervento. Ad es. se trattasi di edificio scolastico classificato rilevante, sarà necessario conteggiare tutto il personale docente e non docente e la popolazione studentesca complessivamente afferente l'edificio.

2- Per ogni quesito riportato nella Tabella ex-ante è necessario dichiarare se l'elemento di controllo sia già presente (Si) oppure no (No, da eseguire). Nel caso in cui tale elemento non sia rilevante nel caso dell'edificio in questione, sarà selezionata "Non applicabile".

3- La non convenienza tecnico-economica dovrà essere dimostrata facendo riferimento ad una progettazione di massima dell'intervento di adeguamento (vedi punto 4.1 al bando), basata su rilievi e indagini conoscitive sull'edificio esistente che comprenda elaborati grafici, di calcolo ed economici (relativi progetto di adeguamento).

D44): Ci chiediamo se l'istanza, oltre ad essere firmata dal Sindaco, deve essere firmata anche dal RUP?

R44): *La firma del RUP non è in effetti obbligatoria, si sottolinea comunque che le informazioni tecniche - in generale - dovrebbero essere condivise tra il legale rappresentante e il RUP.*

D45): Abbiamo un complesso edilizio costituito da tre aggregati edilizi così composti:

1) uno composto da due unità strutturali, sulle quali non interveniamo perché già adeguate sismicamente;

2) uno composto da una sola unità strutturale;

3) uno composto da cinque unità strutturali, di cui tre però collegate tra loro a livello della copertura (unica copertura in acciaio a falde)

Abbiamo presentato su Portos il progetto esecutivo unitario dell'intervento di adeguamento sismico riguardante le unità strutturali componenti gli aggregati di cui al n. 2) e 3).

L'aggregato di cui al n.1) non è oggetto del progetto di adeguamento sismico.

Possiamo presentare un'unica domanda?

R45): *Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 del Bando, "laddove sia già disponibile una progettazione unitaria, almeno di livello definitivo, che riguardi l'intero complesso edilizio", può essere presentata un'unica domanda anche per più aggregati edilizi, anche composti da più unità strutturali facenti parte di un unico complesso edilizio, anche prevedendo più tipologie di interventi. Si ricorda che le Unità Strutturali devono possedere tutti i requisiti elencati al punto 3.3 del Bando.*

D46): Riguardo alla compilazione della domanda si richiedono le seguenti precisazioni:

In relazione ai valori da inserire ai punti 17b, 18b e 19b dell'Allegato C, sembrerebbe corretto indicare i valori ante-operam, in tutti e tre i campi sopra indicati. E' corretto? Non risulta in nessun punto del bando un'indicazione dei valori post-operam ovvero il valore di rischio sismico raggiunto dopo gli interventi svolti. E' corretto?

R46): *Si conferma che i dati da inserire nelle domande 17b, 18b e 19b dell'Allegato C fanno riferimento allo stato attuale delle unità strutturali proposte. In sede di domanda non è richiesto il valore di rischio sismico che sarà raggiunto post-intervento.*

D47): Ho iniziato la compilazione della domanda ma inserito dei dati non corretti che ora non riesco più a modificare: visto che la domanda non è stata completata né trasmessa, posso crearne una nuova ripartendo da zero? Visto che nel bando, all'art. 5, viene spiegato che se si presentano più di due domande si tiene conto solo di due in base all'ordine cronologico, tenete conto della domanda incompleta o è come se non fosse stata presentata?

R47): *Non è possibile cancellare la domanda. E' sufficiente lasciarla nello stato "in compilazione" e non procedere con l'invio. Infatti, solo quelle inviate concorrono al conteggio delle domande a cui Lei fa riferimento (Art.5).*

D48): In merito alla partecipazione al bando in oggetto tramite candidatura di un importante intervento sul palazzo comunale, avrei necessità di un chiarimento. Ad oggi l'edificio è irregolare in pianta ed elevazione, composto da una unica unità strutturale e

siamo in possesso di verifiche tecniche depositate anni fa presso il Genio Civile. Ad oggi un tecnico è incaricato della progettazione di adeguamento sismico con fondi ministeriali per progettazioni che leggo non costituisce motivo ostativo alla partecipazione al bando.

Viste le oggettive difficoltà tecniche ed i costi elevati di un simile intervento, l'attuale valutazione del tecnico, condivisa con l'amministrazione, sarebbe quella di declassare l'edificio da strategico a rilevante (CL. III) cercando di ridurre i pesi permanenti ed inserendo degli elementi resistenti ad azioni orizzontali; inoltre demolire due porzioni monopiano del fabbricato di circa 130 e 140 mq e costruendo al loro posto una seconda unità strutturale con funzione strategica, approssimativamente di 200/300 mq circa su più piani (vedasi allegato). Di fatto la parte su 3 livelli fuori terra sarebbe soggetta a miglioramento sismico e le 2 porzioni indicate soggette a demolizione e ricostruzione.

Pertanto la domanda di fondamentale importanza è se dichiarare in allegato C l'intervento come miglioramento o nuova costruzione.

R48): *Pur in assenza di informazioni dettagliate sulla struttura in oggetto si ritiene che una soluzione al problema potrebbe essere trovata nel considerare - ragionevolmente - il palazzo comunale non come un unico edificio ma come un aggregato composto da più edifici, per ognuno di essi sarebbe quindi poi possibile studiare e proporre l'intervento ritenuto più adatto strutturando la domanda di contributo su più Unità Strutturali (US) ognuna delle quali potrà essere oggetto dell'intervento più adatto ad essa e diverso da quello delle altre.*

Si ricorda che caratteristiche costruttive diverse identificano US diverse, ognuna di queste sarà identificabile per caratteristiche omogenee da cielo a terra e distinguibile da quelle adiacenti dello stesso aggregato strutturale per differente comportamento dinamico sotto sisma (differente tipologia costruttiva e/o differente altezza e/o età di costruzione e/o presenza di piani sfalsati, ecc.).

Il fatto che siano le strutture di cui si tratta si sviluppino su un numero di piani diverso e che per le porzioni più basse si stia valutando un intervento di demolizione fa pensare che l'ipotesi di poter considerare questi come US diverse aggregate tra loro possa essere la più corretta.

Si rammenta infine che, in ogni caso, gli interventi nuova costruzione possono essere realizzati solo in caso in cui sia dimostrata la non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento sismico della struttura esistente, con demolizione dell'edificio esistente oppure delocalizzazione in altro sito con demolizione dell'esistente o declassamento dello stesso in classe d'uso II in coerenza con quanto previsto dalle NTC 2018 cap.8.3. (vedi punto 4.1 del bando).

D49): Dobbiamo presentare una domanda riguardante un aggregato strutturale composto da 4 unità strutturali, di cui 2 ammissibili e 2 NON ammissibili al finanziamento (in quanto una è recente del 1993 e una ha indicatori di rischio sismico superiori a 0,80). Disponiamo delle verifiche tecniche già depositate e presenti agli atti della Regione, inoltre l'amministrazione ha approvato a Settembre 2021 un progetto definitivo-esecutivo riguardante il miglioramento sismico di tutte e 4 le unità strutturali. Il progetto non è però stato ancora depositato su PORTOS.

Si chiede innanzitutto, nel caso che l'intervento venga finanziato, dovendo aggiornare il progetto esecutivo al nuovo prezzario 2024 ed adeguarlo alla normativa DNSH/CAM richiesta dal finanziamento, se è corretto procedere poi al deposito su PORTOS ai fini della valutazione sulla finanziabilità, al successivo caricamento su AINOP e infine alla validazione e approvazione del progetto esecutivo. In tal caso, la data di approvazione della progettazione esecutiva è

entro 8 mesi dal DD di assegnazione dei finanziamenti, oppure una data antecedente in quanto il progetto definitivo-esecutivo è già stato approvato?

Si chiede inoltre:

- 1) dovendo barrare il criterio di valutazione B (progettazione almeno definitiva) in quanto l'esecutivo non è stato depositato su PORTOS, ma essendo già approvata la progettazione definitiva-esecutiva, se le scadenze di aggiudicazione lavori e di inizio lavori, da indicare nel cronoprogramma di cui all'allegato "D" del bando, devono riferirsi ad avere in sede di bando una progettazione definitiva (14 e 16 mesi dal DD) o esecutiva (10 e 12 mesi dal DD)?;
- 2) avendo previsto di intervenire nel progetto su tutte e 4 le unità strutturali, nel caso in cui il contributo di impegno (Ci), riferito alle sole 2 unità ammissibili, sia superiore al costo reale dell'intervento sulle stesse due unità, l'eventuale eccedenza del contributo, in aggiunta a eventuali fondi propri del Comune, può essere utilizzata per intervenire anche sulle due unità non ammissibili?

R49): *In relazione al deposito del progetto su Portos, si segnala che aver già approvato un progetto almeno di livello definitivo o aver già caricato sul sistema telematico regionale Portos / Ainop un progetto esecutivo è una condizione che comporta l'assegnazione di un punteggio (vedi punto 6.3. del bando). In tal caso, tale deposito deve essere stato fatto alla data di pubblicazione del Bando sul BURT (03/01/2024). Secondo le vostre indicazioni, in assenza del deposito su Portos, la domanda non avrà i 12 punti del criterio di valutazione A).*

Si segnala, tuttavia, che per quanto riguarda il punto 5 del paragrafo 3.3, la verifica deve essere stata approvata dall'Ente o acquisita agli atti dell'Ente mediante atto formale (nota protocollata o PEC) prima del 3 gennaio 2024. La medesima verifica, qualora non sia già stata acquisita dagli uffici regionali, dovrà essere caricata sul portale telematico PORTOS (sezione Verifiche) anche successivamente alla data del 3 gennaio 2024, ma prima della presentazione della domanda sul portale SFT e riportandone poi gli estremi al punto 17a del modello di domanda (Allegato C).

Pur non avendo la disponibilità di un progetto esecutivo approvato e depositato su PORTOS, il vs. ente potrà candidare l'edificio in questione inserendo la disponibilità della verifica tecnica e del progetto definitivo approvato dall'Ente, quest'ultima condizione comporta un punteggio aggiuntivo alla domanda (10 punti).

Ai fini della compilazione del cronoprogramma (allegato D), la data massima che è possibile inserire è 8 mesi dalla data di assegnazione dei finanziamenti, tuttavia, in considerazione dello sviluppo avanzato del vs. progetto, si consiglia di valutare l'inserimento di una tempistica più contratta (quindi inferiore a 8 mesi), al fine di velocizzare la successiva fase di intervento.

Relativamente al punto 1 - scadenze di aggiudicazione lavori e di inizio lavori - le tempistiche a cui fare riferimento sono 14 e 16 mesi come tempistica massima, ma come sopra evidenziato si consiglia di valutare una tempistica più contratta al fine di velocizzare la successiva fase di intervento.

Sul punto 2, si segnala che il contributo verrà calcolato con la metodologia relativa alle OSC. La metodologia, dettagliata all'interno dell'Allegato B del bando, prevede la determinazione del contributo assegnato, in funzione del costo unitario per unità di superficie oggetto di intervento, in relazione alla tipologia di intervento, al livello di sicurezza sismico raggiunto e ad ulteriori caratteristiche specifiche dell'Ente e dell'edificio oggetto dell'intervento, ma in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione (utilizzando le Opzioni di Semplificazioni dei Costi le spese reali effettivamente sostenute non hanno alcun rilievo ai fini della rendicontazione delle spese).

*Tale importo sarà poi eventualmente rivalutato (esclusivamente in diminuzione), alla fine dei lavori, in funzione della *tipologia di intervento realizzato* e *della superficie che effettivamente è stata oggetto di intervento*. In seguito a queste ultime rivalutazioni, con eventuali decurtazioni, si determina quindi il "contributo da saldare" (Cs) Ovviamente le eventuali differenze tra il "contributo di impegno" (Ci) e il "contributo da saldare" (Cs) rimarranno in carico al soggetto proponente. Benché il calcolo del contributo non sia effettuato sul costo reale dell'intervento, il calcolo realizzato attraverso la metodologia citata tiene conto esclusivamente delle Unità Strutturali effettivamente adeguate tramite il progetto.*

D50):

- 1- Cosa si intende per aggregato edilizio? Coincide con l'aggregato strutturale?
- 2- Il Comune intende presentare due domande, una per ciascuno dei due aggregati edilizi allegati, entrambi formati da più corpi di fabbrica separati da giunti tecnici sismicamente efficaci, che quindi risultano formati rispettivamente da n°4 aggregati strutturali e da n°4 unità strutturali.

Nel primo caso (xxx) sono state effettuate e depositate le verifiche sismiche.

Nel secondo caso (xxx) è stata depositata su PORTOS una progettazione esecutiva unitaria.

E' possibile presentare un'unica domanda sia nel primo che nel secondo caso per l'aggregato edilizio nel suo complesso (inteso come insieme dei n°4 aggregati strutturali e da n°4 unità strutturali) o alcune unità strutturali devono essere escluse?

R50):

1- Si, per aggregato edilizio si intende aggregato strutturale. Come richiamato alla Nota 2 dell'Allegato C, "Per aggregato strutturale si intende l'insieme di edifici (elementi strutturali) non omogenei, a contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere. Un aggregato strutturale può essere, quindi, costituito da un edificio singolo o da più edifici accorpati, con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto tecnico sismicamente efficace darà luogo all'individuazione di due aggregati strutturali ben distinti. L'unità strutturale è, invece, individuata da cielo a terra e distinguibile da quelle adiacenti dello stesso aggregato strutturale per differente comportamento dinamico sotto sisma (differente tipologia costruttiva e/o differente altezza e/o età di costruzione e/o presenza di piani sfalsati, ecc.).

2- Solo se i due aggregati fanno parte di un unico complesso edilizio può essere presentata un'unica domanda alle condizioni riportate nel bando (vedi punto 5) : "Può essere presentata un'unica domanda anche per più aggregati edilizi, anche composti da più unità strutturali facenti parte di un unico complesso edilizio, anche prevedendo più tipologie di interventi, esclusivamente nei seguenti casi:

- laddove sia già disponibile una progettazione unitaria, almeno di livello definitivo, che riguardi l'intero complesso edilizio;*
- qualora l'ente segnali la volontà di intervenire in maniera unitaria su più edifici/aggregati edilizi funzionalmente connessi."*

Nel caso non sussistano almeno una delle suddette condizioni, l'Ente dovrà presentare due domande, una per ciascun aggregato edilizio, compilando una scheda per ogni Unità strutturale ad esso appartenente. Come previsto dalla Nota 23 del Bando, in tal caso, l'ente deve obbligatoriamente inserire tutte le unità strutturali facenti parte dell'aggregato edilizio, indipendentemente dai requisiti di ammissibilità delle stesse, secondo i criteri di cui al par.3.3 del Bando.